CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 "SPEZZINO" E L'ISTITUTO DAVID CHIOSSONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER UTENTI AFFETTI DA DISABILITA' VISIVA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 5 "Spezzino", di seguito denominata soltanto Azienda, con sede legale in La Spezia, Via Fazio, n. 30, P.I.V.A. 00962520110, nella persona del Direttore Generale, dottor Andrea CONTI

E

Istituto David Chiossone Onlus con sede in Corso Armellini, 11 , Genova, P.I. 80018010100, di seguito denominato soltanto Istituto, nella persona del suo rappresentante legale Michele Claudio CASSINELLI

PREMESSO

- Che ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinques del D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni l'Azienda intende avvalersi delle prestazioni erogate dall'Istituto David Chiossone Onlus, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai propri assistiti;
- che l'Istituto risulta in possesso di accreditamento rilasciato con D.G.R. 174 del 22/02/2013, ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, in fase di rinnovo;
- che l'Istituto provvede ad rogare prestazioni domiciliari ed ambulatoriali a pazienti adulti e minori affetti da disabilità visiva;
- che l'Istituto si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto con una dotazione di personale non inferiore a quello ritenuto necessario ad assicurare il rispetto degli standard determinati dalle vigenti normative;
- che l'Istituto è altresì tenuto a rispettare quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro e dagli accordi territoriali;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 20/1999 e dell'art. 8-quater, comma 2 del D.Lgs. 502/1992, il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi contratti tra l'Azienda Sanitaria Locale e l'Istituto;

- che è stato convenuto di svolgere l'attività ambulatoriale in un ambulatorio messo a disposizione una volta alla settimana dalla Struttura Complessa Oftalmologia presso l'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un volta alla settimana presso la Casa della Salute sita in Sarzana e una volta alla settimana presso gli ambulatori di Via XXIV Maggio a La Spezia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1
(Oggetto del contratto)

L'Azienda acquista dall'Istituto prestazioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare per la riabilitazione delle disabilità visive a favore dei propri utenti disabili, così come indicato nella seguente tabella che rappresenta i trattamenti medi annui indicativi:

- Trattamenti riabilitativi ambulatoriali n. 768/anno
- Trattamenti riabilitativi ambulatoriali di gruppo n. 144/anno
- Trattamenti domiciliari n. 564/anno

ARTICOLO 2
(Prestazioni)

Le prestazioni ambulatoriali saranno erogate presso l'ambulatorio messo a disposizione una volta alla settimana dalla Struttura Complessa Oftalmologia presso l'Ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un volta alla settimana presso la Casa della Salute sita in Sarzana e una volta alla settimana presso gli ambulatori di Via XXIV Maggio a La Spezia, nonchè presso i due centri ambulatoriali dell'Istituto ubicati in Genova.
Il volume massimo di spesa annuo, commisurato al numero di prestazioni erogabili dallo Istituto e alle tariffe attualmente previste dalla normativa vigente, è pari ad € 68.631,60.

ARTICOLO 3
(Tariffe)

Le tariffe che verranno corrisposte all'Istituto sono quelle previste dalla D.G.R. n. 862/2011 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, aggiornate applicando il tasso di inflazione programmata dell'anno 2011, come previsto dall'accordo regionale con gli Enti gestori al fine della rideterminazione delle stesse, così come di seguito indicato:

	Tariffa €	Numero trattamenti	Spesa presunta annua €
Trattamenti riabilitativi ambulatoriali	44,26	768	33.991,68
Trattamenti riabilitativi ambulatoriali di gruppo	15,66	144	2.255,04
Trattamenti domiciliari	57,42	564	32.384,88

ARTICOLO 4

(Modalità di accesso alle prestazioni)

L'accesso alle prestazioni è previsto per tutti i soggetti affetti da patologie del sistema visivo congenite o acquisite, minori e adulti.

Per i pazienti minori le prescrizioni dei trattamenti saranno valutate dalla Struttura di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda, presso la quale gli stessi dovranno essere inviati a visita per una valutazione multidisciplinare e la definizione di un percorso congiunto.

Per i pazienti adulti la definizione del piano riabilitativo e l'individuazione degli ausili associati avverrà congiuntamente con la Struttura Complessa Oftalmologia dell'Azienda.

ARTICOLO 5

(Requisiti autorizzativi e di accreditamento)

L'Istituto è tenuto al rispetto dei requisiti , tecnologici e organizzativi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie dalle normative vigenti.

L'Istituto si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi di cui al presente contratto secondo i parametri e le indicazioni forniti dalla Regione Liguria sulla base di quanto stabilito da precedenti punti del presente contratto.

L'Azienda si riserva il diritto di compiere, in ogni momento e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli per verificare il mantenimento e il rispetto dei requisiti autorizzativi di cui ai commi precedenti, nonché per la valutazione dell'appropriatezza dell'assistenza erogata in rapporto al fabbisogno dell'assistito.

ARTICOLO 6

(Debito informativo)

L'Istituto è tenuto ad assolvere il debito informativo necessario ad assicurare il monito-

raggio degli accordi pattuiti, delle attività svolte, della verifica della appropriatezza e della qualità dell'assistenza prestata, nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

L'Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'Azienda, così come inidcato nella D.G.R. 862/2011, fornendo, con cadenza mensile, l'elenco degli utenti trattati distinti per distretto specificando tutte le prestazioni effettuate conformemente al piano terapeutico previsto per ogni utente.

ARTICOLO 7
(Sistema aziendale per il miglioramento della qualità)

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine l'Istituto si impegna ad adottare un sistema aziendale di miglioramento della qualità.

Le parti si impegnano affinchè i trattamenti e la loro durata siano oggettivamente adeguati alle necessità diagnostico-terapeutiche degli assistiti, curando il raccordo e l'integrazione tra l'attività ambulatoriale e l'assistenza domiciliare.

L'Azienda esercita, tramite il Distretto, le funzioni di programmazione e controllo sull'osservanza dei tempi di attesa e sul livello qualitativo delle prestazioni.

ARTICOLO 8
(Pagamenti)

L'Azienda effettua i pagamenti previa presentazione di fattura mensile o trimestrale da parte dell'Istituto. L'Azienda si impegna a liquidare la fattura entro 60 dalla data di ricevimento della stessa, fatte salve eventuali situazioni di riscontrate irregolarità nella fattura; in tal caso verrà liquidata la quota parte non oggetto di contenzioso.

L'Azienda, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 209, della L. 244/2007 e dell'art. 5 del D. L. 66/2014, accetterà solo ed esclusivamente fatture emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio, condizioni indispensabili per l'effettuazione dei pagamenti dovuti.

Il mancato o ritardato pagamento di fatture non emesse nel predetto formato e non inoltrate secondo la procedura di cui al D.M. 55/2013 non darà diritto ad interessi di mora.

Le modalità operative di elaborazione e trasmissione, specificate negli allegati al richiamato D.M. 55/2013, possono essere consultate sul sito www.fatturapa.gov.it.. Oltre al contenuto obbligatorio normativamente previsto, le fatture dovranno contenere le informazioni di

cui ai paragrafi 5 e 6 dell'allegato A al D.M. 55/13, che verranno richieste dall'Azienda con specifica nota.

Il codice unico dell'ufficio destinatario delle fatture elettroniche, attivo e consultabile anche all'interno dell'IPA, è UFQ5NO.

Le parti si impegnano a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere. Anche in tal caso verrà liquidata quota parte della fattura. In ogni caso, qualora dovesse maturare il diritto per l'Istituto ad addebitare fatture di interessi di mora per ritardato pagamento, l'Istituto accetta sin d'ora di applicare il tasso di riferimento, definito dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modificazioni.

ARTICOLO 9
(Privacy e nomina a Responsabile Esterno del Trattamento)

L'Istituto nulla oppone ad essere designato da parte dell'Azienda, che è Titolare del Trattamento, "Responsabile esterno del trattamento dati personali", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, relativamente alle operazioni di trattamento necessarie nell'ambito dell'operatività del presente contratto.

L'Istituto dichiara sin d'ora di essere soggetto che, per esperienza, capacità ed affidabilità, è in grado di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, lo stesso dichiara, irrevocabilmente, di essere disposto accettare tale nomina quale presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

In virtù di tale nomina, l'Istituto si impegna al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato D.Lgs. 196/03, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Titolare ed assicurando la stretta osservanza di tale impianto normativo da parte dei suoi Responsabili ed Incaricati.

ARTICOLO 10
(Risoluzione, recesso, rescissione, decadenze)

Si applicano al rapporto disciplinato nel presente contratto le decadenze e le cause di recesso, rescissione e risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dall' articolo 1453 e seguenti del Codice Civile. Le ina-

dempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente all'Istituto che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni.
Si applicano al presente contratto le cause di rescissione previste dal Codice Civile.
Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di novanta giorni. Detto preavviso può essere omesso dall'Azienda in caso di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 11
(Procedure di contestazione degli inadempimenti)

Le inadempienze al presente contratto saranno contestate formalmente all'Istituto che, nel termine di giorni trenta, potrà far pervenire all'Azienda le proprie controdeduzioni. In sede di contestazione potrà essere fissato un termine per la regolarizzazione del servizio, trascorso inutilmente il quale, l'Azienda avrà facoltà di trattenere fino al 20% dell'importo dovuto per il periodo e le prestazione contestate (salvo diversa valutazione del maggior danno verificatosi) e in caso di recidiva di valutare l'incremento della trattenuta fino a recedere dal contratto. Il preavviso per il recesso è di 90 (novanta) giorni a mezzo lettera raccomandata.
In caso di persistente inadempimento, da parte dell'Azienda, delle obbligazioni assunte con il presente atto, l'Istituto, con il preavviso di cui sopra, potrà risolvere anticipatamente il contratto, con obbligo di rimborso da parte dell'Azienda dei crediti già maturati e debitamente documentati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

ARTICOLO 12
(Foro competente)

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di La Spezia.

ARTICOLO 13

(Durata)

Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza 1/1/2016. Le parti si impegnano a rispettarne i contenuti, mantenendone invariate tutte le condizioni per l'intera durata pattuita.

Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale delibera. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

ARTICOLO 14

(Norme residuali, coperture assicurative, registrazione)

Il contratto è redatto in duplice originale, uno per ciascun contraente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dall'Istituto in relazione al presente contratto grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. L'Azienda pertanto non potrà in alcun modo essere gravata dagli stessi e dovrà in ogni caso essere garantita e manlevata dall'Istituto per eventuali richieste di terzi.

Il presente contratto è redatto in carta semplice, ai sensi della Tabella Allegato B) al DPR n. 642/72 e successive modifiche e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

La Spezia,

ISTITUTO DAVID CHIOSSONE
PER I CIECHI E GLI IPOVEDENTI - ONLUS
16122 GENOVA - Corso Armellini, 11

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
N. 5 "SPEZZINO"
Dottor Andrea CONTI

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ISTITUTO
DAVID CHIOSSONE
Michele Claudio CASSINELLI